

30 novembre 2021

(English text at the bottom)

AIRCRAFT REFUELLING OPERATIONS

Gentili Colleghi,

A seguito di quesiti chiarificatori presentati da alcuni operatori, relativi alle modalità e alle norme di sicurezza da adottare durante le operazioni di rifornimento carburante, soprattutto in relazione al ruolo del Responsabile del rifornimento, il Ministero dell'Interno e successivamente ENAC, hanno chiarire alcuni aspetti.

Scrive il Ministero in una nota che: "...Durante le attività di rifornimento carburante agli aeromobili (sia con passeggeri a bordo che senza) il Responsabile del rifornimento non può trovarsi all'interno della cabina di pilotaggio...".

ENAC riassume i dettami normativi previsti dal D.M interni del 30/06/2011 e del Reg. EU 965/2012, CAT.OP.MPA.195. Relativamente al ruolo del Responsabile del rifornimento, richiama quanto riportato nel RCEA (Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti) al Cap. 10 parr. 6.3.2 e 6.3.6.

Per una più completa consultazione dei chiarimenti di cui sopra si allegano di seguito i documenti citati.

Buona lettura

ANPAC – Dipartimento Tecnico

dt@anpac.it



AIRCRAFT REFUELLING OPERATIONS

Dear Colleagues,

Following clarification questions presented by some operators, relating to the methods and safety standards to be adopted during refueling operations, especially in relation to the role of the responsible for refuelling operations, the Ministry of the Interior and subsequently ENAC clarified some aspects.

The Ministry writes in a note that: "... During the aircraft refuelling activities (both with passengers on board and without) the Refueling Supervisor cannot be inside the cockpit ...".

ENAC summarizes the regulatory requirements provided for by the internal Ministerial Decree of 30/06/2011 and by the EU Reg. 965/2012, CAT.OP.MPA.195. With regard to the role of the responsible for refuelling operations, ENAC refers to the contents of the RCEA (Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti) in Chapter 10 par. 6.3.2 and 6.3.6.

For a more complete consultation of the above clarifications, the documents cited are attached below.

Enjoy the reading.

ANPAC – Dipartimento Tecnico

dt@anpac.it





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO AEREO E DEL SOCCORSO AEROPORTUALE
UFFICIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E ANTINCENDIO AEROPORTUALE

Roma, data del protocollo

Comandi VV.F. di: Agrigento, Ancona, Bari,
Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari,
Catania, Catanzaro, Crotone, Cuneo, Firenze,
Forlì, Genova, Gorizia, Milano, Napoli,
Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pisa,
Ragusa, Reggio Calabria, Rimini, Roma,
Sassari, Savona, Taranto, Torino, Trapani,
Treviso, Varese, Venezia, Verona.

e, p.c. ENAC - Direzione Operatività Aeroporti
E-mail: protocollo@pec.enac.gov.it

Direzioni Regionali VV.F.: Abruzzo, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli V.G., Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria, Veneto

Oggetto: Operazioni di rifornimento carburante di aeromobile con persone a bordo: modifica della procedura. Richiesta dal vettore aereo Ryanair. Risposta al quesito.

Sono pervenuti allo scrivente Ufficio alcuni quesiti da parte di Comandi VV.F. sede di aeroporto, inerenti proposte di variazioni alle procedure che regolamentano le operazioni di rifornimento carburanti agli aeromobili, comunicate dai gestori aeroportuali ai competenti Comandi VV.F. Le suddette proposte contemplano il posizionamento del Responsabile del Rifornimento (come definito all'art. 1 del D.M. 30/06/2011) all'interno della cabina di pilotaggio dell'aeromobile.

Si fa riferimento, in particolare, alle note prot. n. 11812 del 17/09/2021 del Comando di Pescara e n. 14186 del 30/06/2021 del Comando di Bergamo.

In ragione dell'importanza della problematica, afferente la safety aeroportuale e stante la necessità di conformarsi a quanto previsto dalla normativa vigente in tutti gli aeroporti in cui il servizio di salvataggio e antincendio è erogato dal C.N.VV.F., si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in merito a tutti i Comandi VV.F. interessati.

Durante le attività di rifornimento di carburante agli aeromobili (sia con passeggeri a bordo che senza) il Responsabile del Rifornimento non può trovarsi all'interno della cabina di pilotaggio dell'aeromobile.

Quanto sopra in ragione di quanto previsto dal D.M. 30/06/2011 e del Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti (citato in premessa dal suddetto D.M.).

Si prega di condividere con i gestori aeroportuali interessati i contenuti della presente nota.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e per ogni utile fine.

LP

IL DIRIGENTE
SASSU

(firmato digitalmente ai sensi di legge)



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo
Ufficio di coordinamento del servizio aereo e del soccorso aeroportuale
dc.emergenza@cert.vigilfuoco.it

Alle Società di Gestione aeroportuali
(elenco allegato)

ASSAEREO
assaereo@pcert.it

IBAR
pec.ibar@postecert.it

ASSAEROPORTI
assaeroporti@pec.it

ASSOHANDLERS
assohandlers@pec.assohandlers.it

e, p.c.

Direzione Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti
Direzione Centrale Regolazione Aerea
Direzione Operatività Aeroporti
Direzioni Operazioni
Direzioni Aeroportuali

Oggetto: Rifornimento di carburante degli aeromobili.

Si fa riferimento alla corrispondenza intercorsa in merito alla richiesta, indirizzata da alcuni Operatori Aerei ai Gestori aeroportuali degli scali interessati, relativa alla possibilità di coordinare e sorvegliare le operazioni di rifornimento – con passeggeri a bordo o in imbarco/sbarco – dalla cabina di pilotaggio.

Al riguardo, sembra utile ricapitolare i compiti in capo all'Operatore Aereo alla luce delle previsioni vigenti (RCEA, Cap. 10 par. 6, D.M. Interno 30/06/2011 e, per le operazioni di volo, Reg. EU n. 965/2012, CAT.OP.MPA.195). In particolare, deve essere garantita la presenza:

- a bordo, di una persona qualificata in grado di avviare le procedure di emergenza (evacuazione dell'aeromobile e comunicazione all'Ente ATS);
- a terra, di un supervisore delle operazioni di rifornimento: incaricato, tra l'altro, di verificare la pronta disponibilità dei presidi antincendio e che il posizionamento dei veicoli e delle attrezzature intorno all'aeromobile sia compatibile con l'uso delle vie



di fuga; in grado di allertare – in caso di emergenza – la persona qualificata di cui al punto precedente, tramite comunicazione a due vie (sistema di intercomunicazione o altro mezzo adeguato quale, ad esempio, il contatto visivo). A maggior chiarimento, tale figura assolve ai compiti attribuiti al “responsabile del rifornimento” dal RCEA, Cap. 10 parr. 6.3.2 e 6.3.6.

Qualora il ruolo di responsabile del rifornimento sia affidato al Comandante dell’aeromobile (o ad altro membro dell’equipaggio di condotta) che resta a bordo, al fine di garantire l’espletamento delle attività di supervisione, l’Operatore Aereo può assegnare le stesse a persona dei Prestatori dei Servizi di assistenza a terra (Handler/Manutenzione), con l’esclusione del personale dell’Handler rifornitore.

In ultimo, appare opportuno rammentare che il RCEA (Cap. 10 par. 6.2.2 penultimo capoverso) contempla, per le sole operazioni di rifornimento senza passeggeri a bordo o in imbarco/sbarco, la possibilità che l’Operatore Aereo concordi con lo stesso Handler rifornitore lo svolgimento delle funzioni di supervisione da parte di personale qualificato appartenente a questo ultimo, ferma restando l’opzione di affidare lo svolgimento di tali funzioni anche agli altri Prestatori dei Servizi di assistenza a terra (Handler/Manutenzione).

Distinti saluti.

Il Direttore

Ing. Claudio Eminente

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)